



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 255/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 290/CSA/2022-2023

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Antonino Tumbiolo - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 290/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.C.D. Morrone in data 30.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 361 del 29.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.06.2023, l'Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 30.5.2023, preceduto da rituale preannuncio e integrato con successive memorie in pari data e del 3.6.2023, la società A.C.D. Morrone ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 361 del 29.5.2023, con la quale, in relazione alla gara A.C.D. Morrone - F.C. Sant'Agnello, disputata il 27.5.2023 e valevole per i quarti di finale - fase nazionale - del campionato Juniores, sono state comminate le seguenti sanzioni:



- a carico della società: ammenda di € 1.500,00 *“per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale. Gli stessi, nel corso della gara e al termine della stessa, si avvicinavano al cancello di ingresso degli spogliatoi minacciando di aggredire gli Ufficiali di gara. Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica”*;
- a carico dell’allenatore sig. Verduci Giuseppe: la squalifica per otto giornate effettive di gara, perché *“allontanato per proteste nei confronti della Terna Arbitrale, entrava sul terreno di gioco tentando di aggredire il Direttore di gara e profferendo al suo indirizzo espressioni offensive e irrispettose. Subito dopo si posizionava sul tetto degli spogliatoi e continuava ad impartire indicazioni ai propri tesserati. Al termine della gara, tentava di aggredire nuovamente l’Arbitro rivolgendogli nella circostanza espressioni offensive e minacciose”*;
- a carico del calciatore Marano Fabio: la squalifica per cinque giornate effettive di gara, *“per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive e irrispettose all’indirizzo del Direttore di gara tentando di aggredirlo, senza tuttavia riuscire nell’intento”*;
- a carico del calciatore Bilotta Marco: la squalifica per due giornate effettive di gara, *“per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio”*.

Quanto all’ammenda, la reclamante nega la sussistenza di alcuna responsabilità per le (presunte) espressioni offensive e irrispettose rivolte dal pubblico alla terna arbitrale, sia perché le tribune erano occupate indifferentemente da sostenitori (soprattutto genitori) di entrambe le formazioni, sia perché in occasione della gara, aveva provveduto a predisporre un adeguato servizio d’ordine che aveva difatti precluso ogni accesso agli spogliatoi da parte di estranei.

Quanto alle squalifiche comminate ai tesserati Verduci e Marano, la reclamante le ritiene eccessive e sproporzionate in relazione alla effettiva condotta mantenuta dai suddetti, in quanto si contraddistinta da veementi proteste, ma mai sfociate in tentativo di aggressione. A tale proposito, la reclamante invoca la disposizione di cui all’art. 36 C.G.S. la quale, a fronte di condotte ingiuriose o irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara, prevede come sanzione minima la ben più mite squalifica per due giornate di gara, aggravata a quattro giornate solo laddove la condotta si risolve in un contatto fisico con costoro.



Inoltre, con specifico riferimento alla squalifica comminata al tesserato Bilotta, la reclamante invoca la prova televisiva, producendo il relativo filmato dal quale si evincerebbe che nessun proprio calciatore avrebbe reagito con un calcio all'aggressione perpetrata dal portiere avversario.

Conclude pertanto per l'annullamento della sanzione dell'ammenda e per una sensibile riduzione delle squalifiche comminate ai propri tesserati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è, nel complesso, infondato e deve conseguentemente essere respinto.

L'ammenda di € 1.500,00 a carico della società.

Si legge nel referto arbitrale che *“per tutta la durata della gara la terna arbitrale ha subito insulti e minacce da parte della tifoseria, da parte dei tifosi della Morrone. Al termine del primo tempo gli stessi si avvicinavano al cancello degli spogliatoi, minacciando di entrare e di aggredirci fisicamente. Lo stesso gesto si verificava a fine partita”*.

Premesso che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, C.G.S., le società rispondono sul piano disciplinare del comportamento (tra gli altri) dei propri sostenitori sia sul proprio campo che sul campo avverso, risulta evidente, da un lato, che l'Arbitro ha individuato proprio nei sostenitori della A.C.D. Morrone gli autori degli insulti e delle minacce e, dall'altro lato, che tali intemperanze verbali sono sfociate addirittura in un reiterato tentativo di aggressione, sia alla fine del primo tempo, che al termine della gara.

Considerata pertanto la gravità di tali condotte (che gli addetti al servizio d'ordine della società non sono stati evidentemente in grado di impedire) e l'ulteriore (e non contestata) violazione dell'obbligo di assistenza medica, l'ammenda appare comminata in misura congrua.

La squalifica per otto giornate effettive di gara a carico dell'allenatore Verduci Giuseppe.

Si premette, innanzi tutto, che la reclamante dimostra di non essere a conoscenza delle recenti modifiche apportate all'art. 36 C.G.S. dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023, per effetto delle quali la condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara viene oggi punita con la sanzione minima della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara (lett. a) e della squalifica per n. 8 giornate effettive di gara se la condotta si risolve in un contatto fisico (lett. b).



Ciò premesso, risulta dai dettagliati referti del Direttore di Gara e dell'Assistente n. 1, entrambi assistiti dalla fede privilegiata loro riservata dall'art. 61, comma 1, C.G.S., che il sig. Verduci Giuseppe, espulso su segnalazione dell'Assistente al 30' del secondo tempo, entrava sul terreno di gioco e, dopo aver pesantemente insultato l'Arbitro, tentava di aggredirlo, reiterando tale comportamento anche al termine della gara. Inoltre, nonostante l'espulsione, restava in prossimità del terreno di gioco continuando ad impartire disposizioni alla squadra.

Pertanto, alla luce del novellato art. 36, lett. a) C.G. S., considerata la pluralità delle condotte ascritte al tesserato, tutte suscettibili di autonoma sanzione, la squalifica per otto giornate effettive di gara appare congrua.

La squalifica per cinque giornate effettive di gara a carico del calciatore Marano Fabio.

Anche tale sanzione risulta irrogata in misura congrua.

Riferisce difatti l'Arbitro che *“dopo il triplice fischio, il giocatore n. 12 della società Morrone, il sig. Marano Fabio, inveiva contro di me con toni provocatori ed offensivi del tipo ‘bravo coglione, si na merda, impara ad arbitrare coglione’. Alla mia richiesta di allontanarsi, visto che non riuscivo a tornare verso gli spogliatoi, lo stesso tentava di aggredirmi fisicamente e verbalmente”*.

Considerato il minimo edittale di quattro giornate di squalifica previsto dall'art. 36, lett. a), C.G.S. per le espressioni pacificamente offensive pronunciate dal calciatore all'indirizzo dell'arbitro, il tentativo di aggressione fisica, ancorchè scongiurato, legittima pienamente l'aggravamento della sanzione con la squalifica per un'ulteriore giornata di gara.

La squalifica per due giornate effettive di gara a carico del calciatore Bilotta Marco.

Si legge nel chiarimento reso al Giudice Sportivo dall'Arbitro sig. Ernesto Lepera che *“al 30' del 1t espellevo il calciatore n. 9 Bilotta Marco (Morrone) poiché a gioco fermo, dopo la rete segnata dalla squadra di casa, colpiva con un calcio sulla gamba il portiere avversario n. 1, poiché non gli restituiva il pallone”*.

Con atto del 30.5.2023, la reclamante ha ritenuto di fornire “un'integrazione con prova televisiva” al reclamo, al fine di dimostrare che né il Bilotta Marco, né alcun altro calciatore della A.C.D. Morrone, avrebbe colpito il portiere avversario.

Trattasi di prova del tutto inammissibile in quanto esulante dalle ipotesi tassative previste dall'art. 61, comma 3, C.G.S., posto che il filmato non tenderebbe a dimostrare uno



scambio di persona, bensì la mancata commissione del fatto stesso. Resta pertanto, anche in questo caso, la fede privilegiata del rapporto arbitrale.

Quanto alla misura della sanzione, considerato che la condotta del calciatore non può che essere qualificata siccome violenta e che, in simile fattispecie, l'art. 38 C.G.S. prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara, deve legittimamente presumersi che il Giudice Sportivo abbia ritenuto di applicare una circostanza attenuante della quale, evidentemente, la società reclamante non ha motivo di dolersi.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Fabio Di Cagno

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce